

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1573

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERABONI, AIMONE PRINA, ONGARO, MICHIELON, BORGHEZIO,
TERZI, MAGISTRONI, LEONI ORSENIGO, MAZZETTO, MEO ZILIO,
CALDEROLI, BONATO, ORESTE ROSSI, MAGNABOSCO, SARTORI,
FRONTINI, MAURIZIO BALOCCHI, BERTOTTI, POLLI, METRI**

Norme per la tutela del consumatore nei rapporti contrattuali

Presentata il 17 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema di tutelare il consumatore da clausole contrattuali eccessivamente onerose, è sentito in tutti i Paesi della Comunità economica europea. In particolare emerge la necessità di porre delle norme omogenee nei vari Stati membri, oggi molto divisi sulla materia delle clausole vessatorie.

In questo quadro l'Italia presenta degli aspetti peculiari.

Il nostro Paese è l'unico, con Belgio e Grecia, che non ha nel proprio ordinamento giuridico disposizioni adeguate sulle clausole vessatorie, essendo evidente che gli articoli 1341 e 1342 del codice civile sono sicuramente insufficienti.

Il dibattito svolto in questi anni in sede comunitaria ha portato alla predisposizione di una proposta di direttiva del Consiglio, datata 3 settembre 1990, e

successivamente modificata sulla base dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

La risposta che dobbiamo dare nel nostro Paese deve essere nel solco del tracciato della proposta di direttiva, il tutto comunque in modo che l'adeguamento del nostro ordinamento avvenga senza troppi traumi.

Ecco che la proposta di legge che presentiamo risponde alle due esigenze che deve affrontare il nostro Paese: la tutela del contraente debole e l'accelerazione del processo di unificazione giuridica, addirittura predisponendo il nostro ordinamento verso orientamenti comunitari ormai ben definiti.

Sotto il primo profilo, occorre che il consumatore finale non resti in balia di contratti predisposti ad arte, che non pos-

sono essere discussi e che rivelano tutto il loro carattere vessatorio nei momenti patologici del rapporto contrattuale.

Il testo che proponiamo non tratta in modo globale il problema della tutela del consumatore, rispetto alla proposta di direttiva e alla legislazione di alcuni Stati europei. Manca ad esempio la regolamentazione della legittimazione ad agire da parte delle associazioni dei consumatori. Ciò nonostante, la trasformazione in legge di questo testo costituirebbe un passo in avanti, capace di rimediare ad un vuoto legislativo ormai insopportabile nel nostro ordinamento.

L'articolo 1 specifica che i contratti interessati sono tutti quelli conclusi fra un consumatore finale privato e una parte che agisca nello svolgimento di un'attività professionale. Appare tuttavia opportuno escludere espressamente i contratti di lavoro. Le clausole vengono distinte fra quelle oggetto di effettiva contrattazione fra le parti e quelle che invece sono « subite » dal contraente debole, caso emblematico è quello dei contratti-tipo predisposti da una parte per una molteplicità di rapporti negoziali.

L'articolo 2 contiene la parte sanzionatoria della nuova disciplina: le clausole considerate vessatorie sono nulle a tutti gli effetti. La nullità è solo parziale se, depurato dalle clausole vessatorie, il contratto può essere mantenuto in vita. Si ritiene infatti che in linea di massima la conservazione del contratto vada maggiormente incontro alle esigenze di tutela del consumatore.

L'articolo 3 pone i principi per l'individuazione delle clausole vessatorie che sono da considerarsi tali solo qualora non siano state oggetto di negozio individuale. L'onere della prova dell'avvenuta contrattazione viene posto a carico dell'imprenditore o del professionista intellettuale.

L'articolo 4 elenca una serie di clausole da considerarsi sicuramente come vessatorie e quindi nulle, qualora non siano state oggetto di negozio individuale. Ovviamente tale elencazione non ha natura tassativa ma meramente esemplificativa.

L'articolo 5 prevede alcune ipotesi di deroghe a quanto previsto dagli articoli 3 e 4. Tali deroghe sono previste in virtù della peculiarità di alcuni contratti.

L'articolo 6 pone i principi per l'individuazione delle clausole da considerarsi vessatorie, e quindi nulle indipendentemente dal fatto che siano state oggetto o meno di negozio individuale.

In conformità con l'articolo 6, anche l'articolo 7 elenca una serie esemplificativa di clausole vessatorie. L'elencazione segue pressoché pedissequamente le indicazioni della proposta di direttiva citata e indica quelle clausole che si considerano vessatorie a prescindere dalla loro concreta negoziazione.

Infine, con l'articolo 8 si stabilisce il tempo e le circostanze in relazione alle quali l'eventuale carattere vessatorio delle clausole deve essere rilevato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge si applica a tutti i contratti, anche redatti per atto pubblico, conclusi tra un fornitore di beni di consumo o di servizi, nell'esercizio della sua attività imprenditoriale o professionale intellettuale, e un consumatore finale privato.

2. Per « consumatore finale privato » s'intende una persona fisica che nei contratti soggetti alla presente legge agisca per fini che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale.

3. La presente legge non si applica ai contratti di lavoro.

ART. 2.

1. Nei contratti di cui all'articolo 1 le clausole considerate vessatorie ai sensi della presente legge sono da ritenersi nulle a tutti gli effetti. Il contratto resta tuttavia vincolante per le parti nei casi di cui all'articolo 1419 del codice civile.

ART. 3.

1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negozio individuale si considera vessatoria se, di per sé o in combinazione con altre clausole dello stesso contratto o di un contratto diverso da cui dipenda, incompatibilmente con l'obbligo della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci derivanti dal contratto, oppure rende l'esecuzione del contratto significativamente diversa da quanto il consumatore legittimamente si attendeva.

2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negozio individuale quando essa è stata redatta preventiva-

mente e il consumatore non ha, di fatto, potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

3. Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negozio individuale non esclude l'applicazione del presente articolo qualora una valutazione globale porti alla conclusione che sul contenuto della clausola medesima il consumatore non abbia di fatto potuto esercitare alcuna influenza.

4. L'onere di provare che la clausola è stata effettivamente oggetto di negozio individuale è a carico del contraente che agisce nell'ambito di una attività imprenditoriale o professionale intellettuale.

ART. 4.

1. Ai sensi dell'articolo 3, si configurano, in particolare, quali clausole vessatorie quelle che hanno per oggetto o per effetto di consentire a chi esercita una delle attività di cui all'articolo 1 di:

a) trattenere somme versate dal consumatore qualora quest'ultimo rinunci a concludere o a eseguire il contratto, senza prevedere il diritto per il consumatore di essere risarcito dall'altra parte contraente per un importo doppio qualora sia quest'ultima che recede dal contratto;

b) recedere *discrezionalmente* dal contratto qualora la stessa facoltà non sia riconosciuta al consumatore, nonché permettere di trattenere le somme versate dal consumatore qualora sia l'altra parte contraente che recede dal contratto;

c) recedere unilateralmente e senza ragionevole preavviso da un contratto di durata indeterminata;

d) prorogare automaticamente un contratto di durata determinata, in assenza di manifestazione di volontà contraria da parte del consumatore, qualora sia stata fissata una data eccessivamente lontana dalla scadenza del contratto quale data limite per esprimere la volontà del consumatore;

e) impedire in modo indefinito la partecipazione del consumatore ad altri contratti;

f) modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

g) modificare unilateralmente alcune caratteristiche del prodotto o del servizio oggetto del contratto;

h) stabilire che il prezzo dei beni sia determinato al momento della consegna, oppure permettere di aumentare il prezzo di beni o di servizi senza che il consumatore possa recedere dal contratto;

i) limitare il proprio obbligo di rispettare gli impegni assunti dai suoi mandatarî;

l) obbligare il consumatore ad adempiere a tutti i suoi obblighi, anche in caso di mancato adempimento degli obblighi incombenti all'altra parte contraente;

m) cedere a terzi il contratto senza l'accordo del consumatore, qualora ne possano risultare pregiudicate le garanzie del consumatore stesso;

n) limitare la possibilità del consumatore di chiedere la risoluzione del contratto qualora l'imprenditore o il professionista intellettuale non adempia i suoi obblighi o di compensare un proprio debito con un credito di tali soggetti;

o) sopprimere o limitare la possibilità di agire in giudizio del consumatore, obbligando lo stesso a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione arbitrale, limitando le possibilità di prova a sua disposizione o imponendo un onere di prova che, per legge, incomberebbe all'altra parte contraente.

ART. 5.

1. La disposizione della lettera g) dell'articolo 4 non è incompatibile con le clausole con cui l'imprenditore si riserva il diritto di procedere a modifiche del prodotto o del servizio oggetto del con-

tratto rese necessarie dal progresso tecnico, a condizione che non ne risultino un aumento del prezzo o una diminuzione della qualità e che tali clausole riservino al consumatore la possibilità di menzionare le condizioni cui subordina il suo impegno.

2. La disposizione della lettera *h*) dell'articolo 4 non è incompatibile con le clausole di indicizzazione dei prezzi, nei casi ammessi dalla legge, a condizione che le modalità di variazione del prezzo siano esplicitamente descritte.

ART. 6.

1. Una clausola contrattuale, anche se è stata oggetto di negozio individuale, si considera parimenti vessatoria se, di per sé o in combinazione con una o più altre clausole del contratto o di un contratto diverso da cui dipenda, rende l'esecuzione del contratto stesso eccessivamente svantaggiosa per il consumatore, oppure se è stata imposta al consumatore facendo affidamento sul potere economico dell'imprenditore o del professionista intellettuale o sulla debolezza economica o intellettuale del consumatore stesso.

ART. 7.

1. Ai sensi dell'articolo 6, si configurano, in particolare, quali clausole vessatorie quelle che hanno per oggetto o per effetto di:

a) escludere o limitare la responsabilità del contraente imprenditore o professionista intellettuale, nel caso di morte o lesione personale del consumatore causate da un atto o da un'omissione dello stesso imprenditore o professionista intellettuale;

b) escludere o limitare i diritti legali del consumatore nei confronti dell'altra parte contraente in caso di totale o parziale inadempimento o di adempimento difettoso di un qualsiasi obbligo contrattuale;

c) prevedere, all'atto della sottoscrizione del contratto, un impegno definitivo del consumatore e un impegno non definitivo dell'altra parte contraente;

d) imporre al consumatore che non adempie ai suoi obblighi un indennizzo per un importo sproporzionalmente elevato senza prevedere che un indennizzo corrispondente sia dovuto dall'altra parte contraente che non adempia ai suoi obblighi.

ART. 8.

1. Nei casi previsti dalla presente legge il carattere vessatorio di una clausola contrattuale è stabilito in rapporto al tempo in cui il contratto è stato stipulato, alle relative circostanze e a tutte le altre condizioni contrattuali.

DDL11-1573
Lire 500